

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 9 - numero 1771 di venerdì 31 agosto 2007**

### **Marketing si', spamming no**

*Il Garante della privacy interviene nuovamente nei confronti di società che inviano e-mail e fax promozionali indesiderati.*

Pubblicità

google\_ad\_client

E-mail e fax indesiderati nuovamente all'attenzione del Garante della privacy, intervenuto nei confronti di tre società per azioni di marketing non rispettose dei principi del Codice della privacy. In tutti i casi, anche se con modalità diverse, venivano inviate comunicazioni senza il consenso dei destinatari.

I provvedimenti sono stati sintetizzati nella newsletter dell'Autorità.

Nel primo caso il Garante, in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri. La società inviava ad indirizzi reperiti in rete un messaggio pubblicitario per l'iscrizione alla propria mailing list, insieme alla richiesta del consenso.

Nel vietare il trattamento dei dati il Garante ha ribadito che non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica.

Pubblicità

Gli altri due casi riguardavano invece l'invio di fax da parte di aziende per promuovere servizi.

Alcuni utenti avevano lamentato la ricezione di fax indesiderati. Di fronte all'Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi "categorici" (es. pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche.

Tuttavia, secondo quanto affermato dagli utenti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari.

Pubblicità

google\_ad\_client



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).